Région Autonome Vallée d'Aoste | Regione Autonoma Valle d'Aosta

Présidence de la Région
Presidenza della Regione

PEC

Pièces jointes/Allegati: n. 2

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. – Vs. rif.

Aoste / Aosta

Ai Sindaci dei Comuni

Ai Presidenti
delle Unités des Communes valdôtaines

Al Presidente del
Consorzio BIM

Ai Presidenti delle
Associazioni dei Comuni

e, p.c., Al Presidente del Consiglio
permanente degli enti locali

Al Presidente dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili

Al Presidente
dell'Agenzia regionale dei segretari
degli enti locali della Valle d'Aosta

Oggetto: Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026.

Nel Bollettino Ufficiale n. 57 in data 27 dicembre 2023 è stata pubblicata la legge regionale 19 dicembre 2023, n. 25 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026). Modificazioni di leggi regionali*), approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 14 dicembre 2023 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2024 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2023/57-2023.pdf).

La legge contiene alcune norme di interesse generale per gli enti locali, che vengono di seguito brevemente illustrate, con particolare riferimento alle disposizioni finanziarie.

Secrétaire général de la Région
Collectivités locales
Segretario generale della Regione
Enti locali

Contatti/Contacts:
TREVES Fabrizio 0165 272511
VUILLERMIN Patrizia 0165 272513

11100 Aoste
3, Place de Narbonne
téléphone +39 016527 2513/2511/2580

11100 Aosta
Piazza Narbonne, 3
telefono +39 016527 2513/2511/2580

PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it
PEI: entilocali@regione.vda.it
entilocali-finanza@regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. Regione 80002270074

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

L'**articolo 12** determina, in deroga all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (*Interventi regionali in materia di finanza locale*), in euro 239.588.007,91 (di cui euro 5.477.818,38 già impegnati in anni precedenti e differiti per esigibilità o già accertati in anni precedenti, non impegnati, e riproposti) l'importo da destinare agli interventi di finanza locale per l'anno 2024. Il comma 3 ripartisce tale importo nel seguente modo:

a) trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della l.r. 48/1995: euro 91.524.843,20;
b) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della l.r. 48/1995: euro 135.563.164,71 (di cui euro 5.477.818,38 differiti o riproposti nell'anno 2024);
c) trasferimenti finanziari straordinari correnti a favore dei Comuni, per un importo di euro 12.000.000, e a favore delle Unités des Communes valdôtaines, per un importo di euro 500.000,00, a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale già autorizzati e ripartiti[1] ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 2 agosto 2023, n. 12 (*Secondo provvedimento di assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2023. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025*) e conseguentemente liquidabili.

a) Trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione

Il comma 4 **dell'articolo 12** stabilisce che, per l'anno 2024, i trasferimenti senza vincolo di destinazione siano così destinati:

- per euro 4.441.529,00, al reintegro ai Comuni dei tributi soppressi - comma 4, lettera a);
- per euro 83.083.471,00, al finanziamento dei Comuni - comma 4, lettera b);
- per euro 2.000.000,00, al finanziamento delle Unités des Communes valdôtaines - comma 4, lettera c);
- per euro 1.999.843,20, al reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica - comma 4, lettera d).

Il successivo comma 5 prevede, in deroga a quanto previsto dall'allegato A alla l.r. 48/1995 e in analogia con quanto già effettuato dal 2018 al 2023, che, per l'anno 2024, nella formula per la determinazione dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), il gettito cui fare riferimento sia rappresentato da quello dell'imposta municipale propria (IMU), determinato con le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di riparto dei trasferimenti senza vincolo.

Al comma 6 si stabilisce che la liquidazione del trasferimento ai Comuni di cui al comma 4, lettera a), sia effettuata in un'unica soluzione entro il 30 giugno.

[1] I trasferimenti finanziari straordinari correnti, per l'anno 2024, sono stati ripartiti con il provvedimento dirigenziale n. 5114 in data 5 settembre 2023 (reperibile al link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=5619)

Il comma 7**,** invece, conferma sostanzialmente per i Comuni, nell'anno 2024, le modalità di liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione già utilizzate a partire dal 2016 (ad eccezione del 2020, anno in cui è stata attuata una diversa e più rapida modalità di erogazione dei trasferimenti finanziari senza vincolo settoriale di destinazione spettanti ai Comuni, con la liquidazione entro il mese di giugno dell'intero importo dovuto), prevedendo:

- un primo acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 marzo;
- un secondo acconto, fino al 30 per cento, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione;
- un ulteriore acconto, fino al 20 per cento, entro il 31 agosto, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del rendiconto della gestione;
- il saldo entro il 31 ottobre, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del provvedimento relativo alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio.

Il comma 8 conferma, a sua volta, che la liquidazione dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione per le Unités des Communes valdôtaines sia effettuata in un'unica soluzione, entro il 30 giugno, a condizione che l'ente locale abbia comunicato l'approvazione del bilancio di previsione.

Si precisa che la tempistica di liquidazione prevista ai commi 6, 7 e 8 è comunque condizionata dalle disponibilità di cassa della Regione e che, qualora gli enti effettuino le comunicazioni richieste ai commi 7 e 8 oltre i termini previsti, le liquidazioni saranno effettuate successivamente all'intervenuto adempimento.

Si precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 14 della l.r. 48/1995, la Giunta regionale stabilirà, nelle prossime settimane, i parametri e le percentuali di riparto e definirà gli importi dei trasferimenti senza vincolo settoriale di destinazione spettanti a ciascun Comune e a ciascuna Unité des Communes valdôtaines. A seguito dell'approvazione delle relative deliberazioni, sarà cura della Struttura enti locali trasmettere tempestivamente, a tutti gli enti locali, apposita nota esplicativa.

b) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione

Per l'anno 2024, l'individuazione dei trasferimenti in oggetto ed il loro finanziamento, per un totale di euro 135.563.164,71 (di cui euro 5.477.818,38 differiti o riproposti nell'anno 2024), così come previsto dall'**articolo 12**, comma 3, lettera b), risultano dall'**allegato 2** alla l.r. 25/2023.

Si sottolinea, in particolare, che il comma 9 dell'**articolo 12** specifica, così come negli anni precedenti, che gli enti locali devono farsi carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nel citato allegato 2, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

c) Trasferimento straordinario corrente a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale per l'anno 2026.

Nel corso dell'anno 2023, l'articolo 38 della l.r. 12/2023 ha autorizzato la Regione a effettuare, per gli anni 2023, 2024 e 2025, un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines a copertura dell'incremento delle spese correnti, ivi comprese quella di personale, per un importo di euro 30.000.000,00 per i Comuni (di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2023 ed euro 12.000.000,00 annui per gli anni 2024 e 2025) e di euro 2.500.000,00 per le Unités des Communes valdôtaines (euro 1.500.000,00 per l'anno 2023 ed euro 500.000,00 annui per gli anni 2024 e 2025), demandando la ripartizione delle risorse:

- a un provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di finanza locale per gli anni 2023 e 2024, secondo le modalità stabilite nel medesimo articolo 38 (vedasi a tale proposito il provvedimento dirigenziale n. 5114 del 5 settembre 2023, reperibile ai seguenti link: https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=545 per i Comuni e https://www.regione.vda.it/enti_locali/cartella_i.asp?pk_cartelle=537 per le Unités);
- a una deliberazione della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti dalla stessa, per l'anno 2025.

L'**articolo 13**, comma 1, prevede, a sua volta, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 48/1995, che la Regione sia autorizzata a effettuare un trasferimento straordinario corrente senza vincolo settoriale di destinazione (analogo a quello autorizzato per il triennio 2023/2025 ai sensi dell'articolo 38 della l.r. 12/2023) a favore dei Comuni e delle Unités des Communes valdôtaines anche per l'anno 2026, per un importo di euro 12.000.000 per i Comuni e di euro 500.000 per le Unités des Communes valdôtaines. Il comma 2, del medesimo articolo stabilisce che tali risorse siano ripartite tra gli enti secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (CPEL).

d) Proroga interventi a favore dei Comuni per l'adeguamento, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità

L'articolo 27 della legge regionale 5 agosto 2021, n. 22 (*Secondo provvedimento di assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2021 e di variazione al bilancio di previsione per il triennio 2021/2023)* aveva previsto che la Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse autorizzata ad effettuare a favore dei Comuni trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione nel triennio 2021/2023, per il finanziamento delle spese connesse alla progettazione e alla realizzazione dei lavori inerenti la manutenzione straordinaria, l'adeguamento e la messa a norma, la ristrutturazione e la realizzazione di opere minori di pubblica utilità, per un importo complessivo di euro 11.450.000,00, di cui:

- euro 500.000,00 per il Comune di Aosta per l'anno 2021;
- euro 75.000,00 annui per ciascun Comune, ad eccezione del Comune di Aosta, per gli anni 2022 e 2023.

L'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 2022, n. 18 (*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2022 e secondo provvedimento di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2022/2024)*

aveva incrementato l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021 per l'anno 2022, per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 di cui euro 175.000,00 per il Comune di Aosta, euro 125.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 2.000 abitanti, euro 100.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 1.000 abitanti e inferiore ai 2.000 abitanti, euro 75.000,00 per i Comuni con popolazione residente maggiore o uguale ai 400 abitanti e inferiore ai 1.000 abitanti ed euro 50.000,00 per i Comuni con popolazione residente inferiore ai 400 abitanti.

L'articolo 16 della l.r. legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2023/2025*), nel reiterare per ulteriori due annualità le suddette misure, prevedeva, a sua volta, che la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, finalizzata a favorire lo sviluppo socio-economico e il radicamento delle comunità locali sul territorio, fosse prorogata per gli anni 2024 e 2025 per un importo complessivo di euro 6.300.000,00 per ciascun anno, nelle stesse misure di cui all'articolo 16 della l.r. 18/2022.

L'**articolo 14** ha ulteriormente prorogato la misura di cui all'articolo 27 della l.r. 22/2021, per l'**anno 2026**, alle medesime condizioni sopra indicate.

Nel prospetto allegato alla presente sono riportati gli importi, suddivisi per fasce demografiche, spettanti ai Comuni per le annualità dal 2021 al 2026.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

a) Programmazione del fabbisogno di personale e procedure concorsuali/selettive.

Per gli anni 2024 e 2025 continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di reclutamento del personale contenute all'articolo 11 della l.r. 32/2022, che l'**articolo 8** si limita a integrare. Più in dettaglio il comma 1 modifica il comma 1 del suddetto articolo 11 estendendo in modo esplicito anche al Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) la regola già applicata agli altri enti locali, secondo cui lo stesso può avviare autonome procedure selettive qualora non ritenga di potersi avvalere delle procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1, programmate dall'Amministrazione regionale per il reclutamento di profili professionali compatibili con le proprie esigenze. I commi 2 e 4 intervengono rispettivamente sui commi 3 e 6 dell'articolo 11 che disciplinano le procedure selettive gestite dalle Unités per estendere in modo esplicito alle stesse le norme già dettate per le procedure selettive uniche di cui all'articolo 40 del r.r. 1/2013, fatte salve le diverse regole eventualmente stabilite per le procedure selettive già concluse o avviate prima del 1° gennaio 2024, prevedendo che nelle procedure gestite autonomamente da ciascuna Unité non sono chiamati per l'assunzione a tempo determinato, mediante utilizzo della graduatoria, i candidati già in servizio presso altri enti (comma 3) e che nelle procedure gestite in convenzione tra Unités il candidato risultato vincitore in più graduatorie esitate da procedure gestite in forma associata, una volta assunto a tempo indeterminato per uno dei posti messi a concorso, decade dalle altre graduatorie in cui risulta collocato (comma 6). Il comma 3, integrando il comma 5 del medesimo articolo, precisa poi che sono solo le Unités des Communes valdôtaines, e non i singoli Comuni, titolate a convenzionarsi per l'utilizzo delle graduatorie di altri enti del Comparto unico. Il

comma 5 dispone la proroga, per gli anni 2024 e 2025, delle norme contenute ai commi 8 e 9 sempre dell'articolo 11 che disciplinano lo svolgimento delle prove concorsuali e il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici, nelle more di una revisione organica della disciplina dello svolgimento delle procedure di reclutamento del personale.
Infine i commi 6 e 7 abrogano le disposizioni contenute al comma 9 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 e all'articolo 12 della l.r. 35/2021, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 5/2022 del 20 ottobre 2021 – 17 gennaio 2022 che ha espressamente confermato, in vigenza del metodo pattizio e di accordo tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e lo Stato per il concorso agli obiettivi della finanza pubblica, la non diretta applicabilità agli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta della disciplina dettata dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 *(Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche)* con la conseguenza che i limiti di risorse destinabili al trattamento economico accessorio del personale, previsto dalla normativa statale possono ritenersi in generale non applicabili agli enti valdostani, senza necessità di una specifica e circostanziata disciplina.

b) Facoltà e limiti assunzionali.

L'**articolo 9** reca disposizioni in materia di assunzioni negli enti locali. Ferme restando, per i Comuni, le disposizioni dettate, per il triennio 2023/2025, dall'articolo 12 della l.r. 32/2022, i commi da 1 a 3 ripropongono per le sole Unités des Communes valdôtaines e per il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel BIM, anche per gli anni 2024 e 2025, la previgente disciplina basata sul turn-over per le assunzioni a tempo indeterminato e l'autorizzazione a utilizzare forme di lavoro flessibile nei limiti degli stanziamenti di bilancio relativi alla spesa per il personale e per le sole finalità consentite dalla disciplina regionale vigente (art. 42 della l.r. 22/2010 e artt. 82, 83 e 84 dell'accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta), confermando sostanzialmente le deroghe assunzionali previste per gli stessi enti fino al 31 dicembre 2023; al riguardo si evidenzia che la deroga assunzionale a favore dello Sportello unico degli enti locali è stata anche ampliata, essendo infatti previsto che allo stesso possa essere assegnato, mediante procedure di mobilità, personale proveniente non solo dai Comuni ma da tutti gli enti del Comparto unico regionale. Conseguentemente, il comma 6 abroga i commi 7 e 8 dell'articolo 12 della l.r. 32/2022 che prevedevano, dal 1° gennaio 2024, l'applicazione anche alle Unités e al BIM della nuova disciplina (già entrata in vigore per i Comuni dal 1° maggio 2023).

Proprio in materia di capacità assunzionale dei Comuni, basata ora sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rapportata alle entrate correnti dell'ente, il comma 4 modifica il comma 3 del medesimo articolo 12, che definisce le modalità di determinazione della spesa di personale di riferimento stabilendo che, in analogia a quanto avviene nel resto d'Italia per il calcolo di tale capacità (in applicazione dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 *(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi)*, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58), non sono conteggiate sia la spesa di personale in tutto o in parte finanziata da risorse vincolate provenienti da altri soggetti, sia le spese sostenute per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Inoltre, il comma 5, integrando la disciplina vigente, prevede, per i Comuni, un'interessante novità, rappresentata dalla previsione secondo cui, nel caso di assunzioni a tempo indeterminato per la sostituzione di personale, l'assunzione, ove consentita dalla capacità assunzionale dell'ente, possa essere anticipata fino a tre mesi prima della data di cessazione dal servizio, al fine di consentire l'affiancamento e, quindi, il passaggio di consegne tra il dipendente "cessando" e il nuovo assunto.

c) Altre disposizioni di interesse.

L'**articolo 7** contiene delle proroghe di termini e, in particolare, il comma 1 prolunga agli anni 2024 e 2025 la sospensione della previsione recata dall'articolo 26, comma 2, secondo periodo, della l.r. 22/2010 al fine di evitare la soppressione delle strutture dirigenziali in caso di mancata copertura delle stesse nel termine di novanta giorni, mentre il comma 2, introduce, per il biennio 2024/2025, l'allungamento da 12 a 18 mesi della durata massima degli incarichi di mansioni superiori su posti vacanti, in considerazione dell'impossibilità di dare copertura in un anno a tutti i fabbisogni di personale dell'Amministrazione regionale, visto il numero delle procedure concorsuali e selettive programmate per il biennio 2024/2025.

Il comma 3, che interessa esclusivamente i pochi enti che hanno figure dirigenziali oltre al segretario, prevede, inoltre, che gli incarichi di particolare posizione organizzativa (PPO) assegnati ai dipendenti di categoria D in essere al 31 dicembre 2023 cessano al conferimento dei nuovi incarichi di particolare responsabilità (PPR) di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 22/2010, introdotti dalla legge regionale 17 luglio 2023, n. 9 *(Disposizioni urgenti per l'efficientamento organizzativo degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.)* e, comunque, non oltre il 30 giugno 2024, e che i relativi oneri trovano copertura a valere sugli stanziamenti dei bilanci dei singoli enti. Precisa, altresì, che detta proroga è esclusa per gli enti che, nel 2024, non istituiscono le suddette posizioni di particolare responsabilità.

L'articolo 10 reca modificazioni alla l.r. 22/2010. I primi due commi modificano l'articolo 5 della l.r. 22/2010 in relazione alla nuova disciplina degli incarichi ai titolari delle suddette PPR. Più in dettaglio il comma 1 integra il sesto periodo del comma 5, con la precisazione che, fermo restando per gli enti locali quanto previsto dall'articolo 46 della l.r. 54/1998, sono a carico dei bilanci degli enti locali (in analogia a quanto disposto per le PPR dall'articolo 5, comma 11, della medesima l.r. 25/2023) le retribuzioni di posizione spettanti ai responsabili degli uffici e dei servizi, il cui costo, come previsto dall'accordo contrattuale prot. n. 30706 del 12 dicembre 2023, potrebbe avere un significativo aumento di importo. Il comma 2 inserisce il nuovo comma 5.1 che specifica, per dette nuove figure professionali, il perimetro delle relative competenze e correlate responsabilità, con particolare riferimento alle competenze di gestione di risorse umane e finanziarie attualmente riservate ai soli dirigenti. Si evidenzia che risulta, pertanto, non più applicabile la disposizione regolante il finanziamento delle risorse destinate a tali incarichi contenuta nel comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (*Legge di stabilità regionale per il triennio 2021/2023*).

Il comma 4 del medesimo articolo, poi, al fine di valorizzare le competenze professionali interne e di accelerare le procedure di reclutamento degli addetti stampa e di collaboratori addetti stampa, modifica il comma 3 dell'articolo 15ter della l.r. 22/2010, eliminando

il riferimento temporale all'ultimo quinquennio per il computo della pregressa esperienza giornalistica triennale in un ufficio stampa, tenuto conto del ritardo della contrattazione collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico di tale categoria di personale, che peraltro interessa pochi enti locali.

Il comma 5, in accoglimento delle richieste avanzate dal CPEL, modifica l'articolo 43 della l.r. 22/2010 prevedendo, al comma 4ter, come ulteriore modalità di copertura dei posti vacanti della dotazione organica degli enti del comparto unico regionale, la mobilità intercompartimentale a domanda del dipendente di altra pubblica amministrazione, esterna al comparto regionale. Tale mobilità è in ogni caso subordinata al previo accertamento, fatti salvi i casi di esonero, della conoscenza della lingua francese e italiana. L'inquadramento nei ruoli di uno degli enti del comparto comporta, per il dipendente trasferito, l'applicazione del trattamento giuridico e economico, compreso quello accessorio, previsto nel contratto collettivo regionale di lavoro, in analogia a quanto previsto, in generale, nei casi di tale tipo di mobilità.

Il comma 6, sempre in accoglimento delle richieste avanzate dal CPEL, integra la previsione contenuta al comma 1bis dell'articolo 45 della l.r. 22/2010, al fine di consentire la mobilità temporanea, mediante comando o distacco, di personale del comparto unico regionale non solo verso l'Azienda regionale USL e le società partecipate e controllate, direttamente o indirettamente, per il tramite di Finaosta S.p.A., ma anche verso le società partecipate dagli enti locali.

Il comma 7 sostituisce il secondo periodo del comma 9 dell'articolo 47 della l.r. 22/2010 al fine di assicurare un'applicazione omogenea da parte di tutti gli enti del comparto unico, ed in linea con le regole statali, della disposizione vigente, prevedendo che la relazione da presentare a corredo di ogni contratto collettivo decentrato o di settore sia certificata dagli organi di revisione e/o di controllo degli stessi enti e, per l'Amministrazione regionale, dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera c), della legge regionale 15 giugno 2021, n. 14.

Si precisa, infine, che alla presente è allegata una nota tecnica utile alla gestione dei documenti contabili, predisposta dalla Struttura enti locali di questa Presidenza.

Distinti saluti.

Il Presidente della Regione
Renzo TESTOLIN
- *documento firmato digitalmente* -

RENZO TESTOLIN
31.01.2024
14:49:58
GMT+01:00

TV_PV_FT/
Classifica: 2/E -1-14